



Città di Vigevano



Città di Vigevano

Regolamento Zona a Traffico Limitato (ZTL)

art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada"

Modalità di accesso, Autorizzazioni e Deroghe

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18 maggio 2021

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 07 giugno 2022

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28 novembre 2023

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24 aprile 2024

Si attesta che il presente regolamento è conforme al testo depositato presso la Segreteria del Consiglio comunale.

Regolamento Zona a Traffico Limitato (ZTL)



INDICE

Art. 1	PREMESSE E FINALITÀ	Pag. 03
Art. 2	PRINCIPI GENERALI	Pag. 03
Art. 3	TITOLI DI ACCESSO ALLA ZTL E AP. TIPOLOGIA E DURATA	Pag. 04
Art. 4	MODALITA' DI RICHIESTA DI TITOLI DI ACCESSO	Pag. 05
Art. 5	AREA PEDONALE PER LA TUTELA AMBIENTALE E DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI VALORE STORICO - ARTISTICO – PIAZZA DUCALE	Pag. 06
Art. 5.1	AREA PEDONALE PER LA TUTELA AMBIENTALE E DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI VALORE STORICO - ARTISTICO - VIA ROMA E TRATTO DI PIAZZA SANT'AMBROGIO	Pag. 07
Art. 6	TITOLI DI ACCESSO. REQUISITI	Pag. 08
Art. 7	COMITATO DI CONTROLLO	Pag. 14
Art. 8	USO DEL TITOLO DI TRANSITO E DEL PERMESSO	Pag. 14
Art. 9	DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 15



Art.1 PREMESSE E FINALITÀ

1. La Città di Vigevano si contraddistingue per un Centro Storico ricco di edifici e monumenti di estrema rilevanza ed importanza storico-culturale-architettonica riconosciuta sia a livello Nazionale che Mondiale dove, la Piazza Ducale e l'annesso complesso monumentale del Castello Sforzesco Visconteo, costituiscono principale attrazione e meta turistica.
2. Volontà dell'Amministrazione Comunale attraverso il presente Regolamento è quella di:
 - a) tutelare e preservare il patrimonio immobiliare storico-architettonico e promuovere la Città di Vigevano quale polo di attrazione turistico-ricettivo di carattere culturale e commercio locale, agevolando l'accessibilità e la fruizione in sicurezza delle aree centrali privilegiando il traffico pedonale e ciclabile, riducendo quello veicolare;
 - b) tutelare e preservare la qualità ambientale riducendo l'inquinamento conseguente al traffico veicolare soprattutto nelle aree del Centro Cittadino caratterizzate da strade di ridotte dimensioni e contesto urbano a prevalente destinazione residenziale intensiva;
3. A tal fine, sulla scorta di quanto ormai consolidato da anni, con il presente Regolamento vengono disciplinati, con le modalità e secondo le prescrizioni seguenti, la circolazione e la sosta nell'ambito delle **Zone a Traffico Limitato (ZTL)** e delle **Aree Pedonali (AP)**, istituite dal Comune di Vigevano ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" (in seguito definito C.d.S.), con idoneo atto amministrativo.
4. Il Regolamento definisce tipologia e modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito e alla sosta nelle suddette zone ed aree, nonché i soggetti responsabili del relativo procedimento autorizzatorio, tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
5. Il controllo degli accessi e dei transiti è effettuato con apposite telecamere, omologate ai sensi delle vigenti normative, installate ai varchi della ZTL Permanente e della ZTL Festiva. A tale scopo verrà prodotta idonea planimetria esplicativa.

Art.2 PRINCIPI GENERALI

1. Si è tenuto conto, nella stesura del presente Regolamento, delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e dalle Linee Guida per la regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle ZTL (Gazzetta Ufficiale E.U. 0005050, 28/06/2019).
2. I titoli di accesso previsti dal presente regolamento consentono il transito nelle zone a traffico limitato ai veicoli con motore a scoppio, ibrido o elettrico, nei limiti previsti dalle presenti norme e dal C.d.S., nonché dalle prescrizioni particolari indicate nell'autorizzazione nei titoli stessi.



3. I titoli di accesso che consentono la circolazione possono essere in qualsiasi momento revocati, sospesi o limitati per motivi di sicurezza e ordine pubblico, ovvero per la sopravvenuta assenza o modifica dei requisiti richiesti.
4. Indipendentemente dalle prescrizioni che condizionano l'efficacia del titolo di accesso, è sempre vietato il transito in attraversamento delle Aree Pedonali, anche al solo fine di abbreviare il percorso. A tale scopo, per ogni titolo di accesso, sarà indicata la via di ingresso e uscita dalla ZTL. Sempre nel rispetto di agevolare il percorso più idoneo per minimizzare l'impatto sul traffico all'interno della ZTL, per le vie Roncalli, Cavallotti, Simone del Pozzo e Popolo, vista la particolare conformazione delle stesse, sarà possibile il transito in ingresso e uscita da entrambi i varchi autorizzati.
5. La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla ZTL comporta la necessità di inserire ogni targa collegata ad un'autorizzazione in un archivio, che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli autorizzati. In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 modificato e integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" (in G.U. 4 settembre 2018 n.205) dalla vigente normativa, i dati vengono conservati nel rispetto della privacy.
6. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati veicoli di proprietà anche quelli posseduti, unicamente per i soggetti residenti nella ZTL o che eleggono domicilio a qualsiasi titolo nella ZTL, in leasing, noleggio a lungo termine, o assegnati dalle Ditte o Enti da cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci, nonché di proprietà del nucleo familiare anagrafico.

Art.3 TITOLI DI ACCESSO ALLA ZTL E AP. TIPOLOGIA E DURATA

1. I "Titoli di Accesso", in relazione alla durata della loro validità, si dividono in permanenti, temporanei e giornalieri.
2. Autorizzazioni permanenti: Le autorizzazioni permanenti, rilasciate ai residenti, proprietari, affittuari o usufruttuari, locatari e aventi diritti reali di godimento, in ZTL e AP e ai titolari di esercizio commerciale o altra attività con sede nella ZTL e AP, hanno validità e durata massima quinquennale. Nell'ultimo semestre dell'anno di scadenza, sono tutte soggette a nuova valutazione. Dette autorizzazioni decorrono dalla data di rilascio. Hanno diritto ad autorizzazione quinquennale anche i taxisti, i veicoli NCC, i medici convenzionati con la ATS locale, i mezzi delle società partecipate del Comune di Vigevano, i mezzi appartenenti alle Forze dell'Ordine, il servizio postale.
3. Autorizzazioni temporanee: Le autorizzazioni temporanee, a seconda del tipo di richiesta, hanno validità massima fino a 1 anno. Qualora, allo scadere della validità



dell'autorizzazione temporanea il titolare richieda una proroga, egli potrà ottenerla in seguito a valutazione dell'Ufficio e a presentazione di idonea documentazione.

Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate anche per l'auto sostitutiva in caso di danneggiamento di quella già regolarmente autorizzata: è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva atto notorio indicando la targa del mezzo sostitutivo e il periodo di utilizzo previsto. Nelle stesse date, l'auto guasta viene interdetta al transito.

4. Permesso di accesso giornaliero: I permessi giornalieri, che non possono essere rilasciati per due giornate consecutive ad eccezione di quelli facenti capo a strutture ricettive, sono rilasciati nel rispetto dei limiti del presente regolamento. Possono essere rilasciati titoli per l'accesso giornaliero in relazione alle seguenti necessità:
 - ☐ per carico-scarico di effetti personali di alloggiati presso strutture ricettive per un tempo massimo di 20 minuti di sosta;
 - ☐ per il trasporto di persone con difficoltà deambulatorie temporanee con opportuna dichiarazione del medico (in questo caso il permesso può avere anche durata temporanea);
 - ☐ per occasioni ed eventi particolari
 - ☐ per l'allestimento e il disallestimento di manifestazioni opportunamente autorizzate. (questo caso comporta la possibilità del rilascio di autorizzazioni temporanee).
5. La sosta, con esclusione del solo carico e scarico, all'interno della ZTL è consentita negli stalli disponibili solo agli autorizzati.
6. La sosta per ciascuna attività di carico e scarico è consentita per un massimo di 30 minuti con l'esposizione dell'orario di inizio della sosta.
7. I titoli di accesso alle AP saranno rilasciati alle categorie previste dai rispettivi articoli 5 e 5.1

Art.4 MODALITA' DI RICHIESTA DI TITOLI DI ACCESSO

1. I Titoli di Accesso di cui al presente regolamento, relativi all'area ZTL, vengono richiesti tramite la compilazione di apposito modello on line, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vigevano: www.comune.vigevano.pv.it
2. Le istanze prodotte per le richieste, incomplete nella documentazione eventualmente richiesta, possono essere regolarizzate entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il procedimento si intende concluso.



Art.5 AREA PEDONALE PER LA TUTELA AMBIENTALE E DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI VALORE STORICO-ARTISTICO – PIAZZA DUCALE

1. Viene istituita l'Area Pedonale (AP1), così come definita dall'art. 3 comma 2 del D.Lvo 30/4/92 n° 285 e successive modificazioni, comprendente l'intera estensione della Piazza Ducale, al fine di contenere al massimo la circolazione dei veicoli a motore a tutela della circolazione pedonale, dell'ordine pubblico, della qualità ambientale, della staticità e del patrimonio culturale e di valore storico-artistico.
2. L'area pedonale di cui al comma 1 è costituita da un'area regolamentata, denominata da qui in avanti, "AP1".
3. L'AP1, dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, è riservata al transito dei pedoni ed interdetta alla circolazione ed alla sosta di tutti i veicoli ad eccezione di quelli riportati all'art. 3 co. 1 p.to 2 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e succ. mm.ii.). La circolazione è interdetta anche ai veicoli a servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie ad eccezione del transito e della fermata dei residenti in AP1 con limitate o impedito capacità motorie. Inoltre, viene concessa la circolazione e sosta ai mezzi di pubblica sicurezza nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ai mezzi degli istituti di vigilanza privata per lo svolgimento delle proprie funzioni ed a quelli relativi alla manutenzione del patrimonio pubblico.
4. Per le ordinarie attività di carico e scarico a favore delle attività commerciali che sono interessate dalla consegna di merci in quantità o volumi elevati (bevande, vettovaglie, etc.) e/o rispetto della catena del freddo con certificazione ATP è consentita la sosta in AP1 da martedì a venerdì (compresi) nella fascia oraria dalle 06:00 alle 10:00 mentre per tutte le restanti tipologie di forniture è consentita la sosta in ZTL; è altresì consentita ai residenti in AP1 la sosta in AP1 da martedì a venerdì (compresi) nella fascia oraria dalle 06:00 alle 10:00. Il tempo massimo di sosta, evitando la sosta inoperosa, è di 30 minuti con l'esposizione dell'orario di inizio della sosta.
5. Ai residenti in AP1 sarà rilasciata autorizzazione per la sosta in AP1 per i veicoli già autorizzate all'accesso in ZTL; in AP1 potrà sostare esclusivamente un veicolo per nucleo familiare alla volta.
6. In caso di particolari operazioni manutentive, le stesse verranno autorizzate dagli Uffici preposti per i periodi e nelle fasce orarie necessarie. In caso di interventi di manutenzione in emergenza è necessario inviare comunicazione agli uffici comunali dedicati al rilascio dei permessi indicando motivazione, destinatario e targa del mezzo utilizzato. Per le attività connesse al montaggio e allo smontaggio dei dehors, incluso il carico e lo scarico dei materiali, è consentito il transito e la sosta per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere.
7. In caso di manifestazioni/eventi comporta la possibilità del rilascio di autorizzazioni temporanee; le richieste dovranno essere trasmesse dall'ufficio che autorizza la manifestazione all'ufficio competente al rilascio 72 ore prima dell'evento.



Art.5.1 AREA PEDONALE PER LA TUTELA AMBIENTALE E DEL PATRIMONIO CULTURALE E DI VALORE STORICO-ARTISTICO – VIA ROMA E TRATTO DI PIAZZA SANT'AMBROGIO

1. Viene istituita l'Area Pedonale di Via Roma, così come definita dall'art. 3 comma 2 del D.Lvo 30/4/92 n° 285 e successive modificazioni, comprendente l'intera estensione della via e del tratto di piazza Sant'Ambrogio nel tratto compreso tra via Roma e via Buoizzi, al fine di contenere al massimo la circolazione dei veicoli a motore a tutela della circolazione pedonale, dell'ordine pubblico, della qualità ambientale, della staticità e del patrimonio culturale e di valore storico-artistico.
2. L'area pedonale di cui al comma 1 è costituita da un'area regolamentata, denominata, da qui in avanti, "AP2".
3. L'AP2, dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, è riservata al transito dei pedoni ed interdetta alla circolazione ed alla sosta di tutti i veicoli ad eccezione di quelli riportati all'art. 3 co. 1 p.to 2 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/'92 e succ. mm.ii.) e dei veicoli dei residenti, proprietari ed affittuari in AP2 aventi disponibilità a qualsiasi titolo di un, autorimessa o posto auto su area privata. Inoltre, viene concessa la circolazione e sosta ai mezzi di pubblica sicurezza nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ai mezzi degli istituti di vigilanza privata per lo svolgimento delle proprie funzioni ed a quelli relativi alla manutenzione del patrimonio pubblico.
4. Per le ordinarie attività di carico e scarico a favore delle attività commerciali è consentita la sosta in ZTL per un tempo massimo di 30 min. con esposizione del disco orario.
5. In caso di particolari operazioni manutentive, le stesse verranno autorizzate dagli Uffici preposti per i periodi e nelle fasce orarie necessarie. In caso di interventi di manutenzione in emergenza è necessario inviare comunicazione agli uffici comunali dedicati al rilascio dei permessi indicando motivazione, destinatario e targa del mezzo utilizzato.
6. In caso di manifestazioni/eventi comporta la possibilità del rilascio di autorizzazioni temporanee; le richieste dovranno essere trasmesse dall'ufficio che autorizza la manifestazione all'ufficio competente al rilascio 72 ore prima dell'evento.



Art.6 TITOLI DI ACCESSO - REQUISITI

1. I Titoli di Accesso alla ZTL di cui al presente regolamento sono istruiti e rilasciati dall'Ufficio competente al rilascio.
2. È obbligo del richiedente, utilizzare la modalità informatica on-line disponibile accedendo al sito istituzionale.
3. I Titoli di Accesso permanenti vengono rilasciati, a seguito di istruttoria positiva da parte degli uffici competenti e, fatto salvo nei casi particolari previsti nel Regolamento, ai possessori dei seguenti requisiti:

- Residenti in immobili localizzati all'interno del perimetro delle aree soggette a ZTL, AP1 e AP2 in numero di una per ogni mezzo di proprietà del nucleo familiare. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intendono residenti coloro per i quali l'iter amministrativo di concessione della residenza si sia ultimato favorevolmente.
- Proprietari, Affittuari o Usufruttuari, locatari e aventi diritti reali di godimento, non residenti in immobili localizzati all'interno del perimetro delle aree soggette a ZTL, AP1 e AP2; in numero di una per ogni mezzo di proprietà del nucleo familiare, oppure della Società intestataria del contratto di locazione o dei suoi soci, dipendenti o proprietari. I Proprietari dovranno dichiarare che l'alloggio non è stato ceduto in affitto o comodato ad altro soggetto.

Per le categorie di cui sopra, può essere autorizzata una sola vettura non intestata a membri del nucleo familiare, se non vi sono altre auto autorizzate intestate a membri del nucleo anagrafico.

- Titolari di attività commerciali, professionali e artigianali localizzati all'interno del perimetro delle aree soggette a ZTL, AP1 e AP2 in numero di due per ciascuna attività. Il permesso di sosta sarà rilasciato esclusivamente a tutte le categorie sopra elencate che dichiarino di non essere in possesso di un box o posto auto in area privata all'interno del perimetro ZTL ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo.

La sosta dovrà avvenire nelle modalità previste dalla segnaletica esistente in loco.

4. Per i richiedenti che sono titolari di garage o aree interne atte allo stazionamento dei veicoli, ma delle quali non hanno la disponibilità, in quanto hanno ceduto e/o subaffittato a qualsiasi titolo detti locali o aree, il Titolo di Accesso è previsto esclusivamente in forma giornaliera.
5. Oltre ai requisiti di cui al comma 3, I Titoli di Accesso vengono rilasciati nei seguenti casi particolari:

- GARAGE E AREE INTERNE:

Il proprietario o locatario del garage e/o area interna può richiedere autorizzazione per un numero di vetture pari al numero di posti disponibili dichiarato. In caso di nucleo familiare residente, possono essere autorizzate all'uso del posto auto tutte le vetture



appartenenti al nucleo. Nel caso di vetture non intestate al proprietario del posto auto o a membri del nucleo familiare, l'autorizzazione ha validità annuale.

Per tali veicoli autorizzati è concesso il permesso di solo transito in ZTL per accedere all'area di sosta.

Ai clienti di garage o aree interne adibiti ad uso pubblico, con servizio ad orario e a pagamento, è concesso il solo permesso di transito per accedere all'area di sosta. Il gestore del garage o dell'area interna deve comunicare annualmente l'elenco degli abbonati e le successive modifiche a tale elenco che dovessero verificarsi.

- CARICO E SCARICO COSE:

Ai veicoli destinati a trasporto cose sono concessi titoli di circolazione nelle seguenti fasce orarie: giorni feriali dalle 5 alle 10 e dalle 14:30 alle 15:30 giorni festivi dalle 5 alle 8. Per la consegna dei farmaci sono concesse autorizzazioni dalle 7 alle 17.

Per quanto riguarda il carico scarico di merci in quantità o volumi elevati (bevande, vettovaglie, etc.) e/o rispetto della catena del freddo con certificazione ATP, in via XX Settembre, lo stesso è consentito nei giorni di Lunedì, Martedì e Venerdì nella fascia oraria dalle 06:00 alle 10:00 con transito in AP1 per uscita obbligatoria da Corso Vittorio Emanuele II.

In caso di urgenza, i veicoli dei fornitori diretti alla farmacia di turno sono autorizzati al transito fino a destinazione per una permanenza massima all'interno della ZTL di 30 minuti. Ciascuna Ditta, entro le settantadue ore successive, deve trasmettere via mail all'ufficio competente la targa dei veicoli utilizzati.

In deroga agli orari sopraindicati, per le consegne a domicilio, saranno rilasciati titoli di accesso con validità massima annuale previa la trasmissione all'ufficio competente di: dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante i dati necessari al rilascio del permesso.

- ARTIGIANI E DITTE IMPEGNATI IN LAVORI PRIVATI

Gli artigiani o ditte con sede fuori dalla ZTL, che trasportano materiale necessario per i lavori da eseguire o che effettuano la manutenzione di impianti di vario genere, all'interno della stessa, sono autorizzati a transitare dalle 7 alle 19. Il transito nei giorni festivi è concesso solo alle imprese di pulizia.

L'autorizzazione può essere richiesta con validità annuale o giornaliera.

La sosta per le operazioni di carico e scarico del materiale di lavoro è di 30 minuti, la sosta superiore a 30 minuti è consentita solo in casi eccezionali, per utilizzo di particolari attrezzature a bordo del mezzo.

Per le richieste di titolo di accesso sia annuale che giornaliero, la prima volta è necessario fornire i riferimenti dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

In caso di interventi di manutenzione in emergenza, in giorni festivi e al fuori delle fasce orarie consentite, è necessario inviare comunicazione agli uffici comunali dedicati al rilascio dei permessi indicando motivazione, destinatario e targa del mezzo utilizzato.



• AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Agli Agenti e Rappresentanti di Commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che trasportano merci di rappresentanza, ai Rappresentanti di preziosi iscritti alla Camera di Commercio ed in possesso della autorizzazione del Questore, nonché ai titolari di attività all'ingrosso di preziosi, può essere concesso un Titolo di accesso valido tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina, con validità giornaliera o annuale.

Per le richieste di Permesso sia annuale sia giornaliero, la prima volta è necessaria la certificazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio, la carta di circolazione dei veicoli autorizzati e, per i rappresentanti di preziosi, è necessario presentare altresì autocertificazione dell'ottenimento dell'autorizzazione del Questore.

• ISTITUTI DI CREDITO

Agli Istituti di Credito, localizzati nella ZTL sono concessi Titoli di transito a seconda del numero di posti auto interni previa attestazione da parte degli Istituti stessi del numero di posti interni disponibili.

• INVALIDI

L'accesso alla ZTL per le persone invalide con contrassegno è regolato dal Codice della Strada.

Il titolare dovrà comunicare all'Ufficio competente al rilascio dei permessi le targhe dei veicoli in uso (fino ad un numero massimo di 3) che verranno inserite in un apposito elenco. I disabili che accedono alla Zona a Traffico Limitato saltuariamente e/o in eccedenza alla terza targa, devono comunicare via mail all'Ufficio competente al rilascio dei permessi, entro le 72 ore successive al transito, il modello, la targa dell'auto e copia del contrassegno europeo disabili in corso di validità.

Considerato che, obiettivo della registrazione o successiva comunicazione della targa dei veicoli in uso al disabile ha lo scopo di evitare la notifica di verbale di violazione ad utenti legittimati all'accesso ai sensi del D.P.R. 495/92, agevolando la correttezza dei controlli, in caso di mancata comunicazione dei dati di cui sopra il trasgressore o proprietario del veicolo transitante sarà soggetto alla sanzione di €. 30,00 per ogni transito sanzionato ai sensi del Codice della strada ai fini del recupero delle spese istruttorie.

• MAGISTRATURA

Esclusivamente per l'esercizio delle loro funzioni sono rilasciati Titoli di solo transito in ZTL, in numero di 1 ad ogni Magistrato per accedere alle aree interne.

La richiesta per il rilascio dei permessi deve essere effettuata dall'Ufficio Giudiziario competente, comunicando le targhe dei veicoli utilizzati.



• MEZZI DI PRONTO INTERVENTO, PUBBLICO INTERESSE e PUBBLICA UTILITA'

Sono concessi Titoli di transito come di seguito indicato:

- ☐ per i veicoli a disposizione di ciascun Istituto Scolastico situato all'interno della ZTL, n° 2 permessi di transito, con esclusione della fascia oraria serale;
- ☐ n° 3 permessi di transito per i veicoli a disposizione di ciascuna Associazione che svolge assistenza a domicilio;
- ☐ per i veicoli di proprietà di ogni istituto di vigilanza privata, fino ad un massimo di n° 10 permessi, documentando le attività di vigilanza in essere nella ZTL.

Sono autorizzati a circolare e sostare nella ZTL i veicoli di:

COMUNE DI VIGEVANO e DITTE APPALTATRICI DELLO STESSO,
POLIZIA LOCALE,
FORZE ARMATE,
FORZE DI POLIZIA,
VIGILI DEL FUOCO,
PRONTO SOCCORSO,
POLIZIA PROVINCIALE,
PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTO VALORI,
ENTE PARCO DEL TICINO,
ASM ISA s.p.a. e VEICOLI RACCOLTA RIFIUTI,
AUTOVETTURE A NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE,
VEICOLI DEL SERVIZIO POSTALE E PUBBLICHE AFFISSIONI.

I veicoli in servizio di noleggio con conducente ovvero in servizio di piazza con licenza rilasciata da Comuni diversi da Vigevano sono autorizzati a transitare e sostare nella ZTL. I conducenti devono trasmettere via mail all'Ufficio competente al rilascio dei permessi entro le 72 ore copia del documento di circolazione e della licenza.

Per i veicoli di proprietà di Ufficiali o Agenti di ciascun corpo delle forze di polizia, per i servizi d'istituto, sono rilasciati permessi di transito e sosta secondo le richieste avanzate dai responsabili del servizio, limitatamente a n. 5 permessi per ciascun corpo.

• LABORATORI DI ANALISI, MEDICI E FIGURE SANITARIE - ACCESSO ALLA ZTL

Ai laboratori di analisi cliniche che effettuano prelievi a domicilio, è concesso un Titolo di transito annuale o giornaliero e Permesso di sosta, per i veicoli a loro disposizione. Il transito e la sosta sono concessi con validità dalle ore 6:00 – alle ore 10:00 dei giorni feriali.

Per le richieste sia annuali che giornalieri è sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante targa e intestatario del mezzo e i riferimenti della visura camerale.

Ai veicoli che trasportano malati alle case di cura o presso ambulatori medici ubicati all'interno della ZTL o residenti nella stessa, sono concessi permessi giornalieri di transito



e sosta. La richiesta può essere richiesta entro le 72 ore successive all'ingresso con opportuna dichiarazione del medico.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del nuovo codice della strada, adottato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ai Medici, convenzionati e facenti parte della ATS del comprensorio, è concesso un Titolo per circolare e Permesso di sostare, ove possibile e senza creare intralcio alla circolazione, con un veicolo nei pressi del rispettivo ambulatorio, esclusivamente durante la presenza nello stesso dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 20:00 e il sabato dalle 07:00 alle 13:00.

Ai medici convenzionati, Pediatri di base e a tutte le figure professionali facenti parte della ATS del comprensorio locale, è concessa la possibilità di circolare all'interno della ZTL e sostare nei pressi dell'abitazione del paziente, nelle aree ove la sosta non è vietata, per un periodo massimo di un'ora, esponendo, all'interno del veicolo, sul cruscotto anteriore il contrassegno rilasciato dall'Ordine, unitamente all'indicazione dell'ora di arrivo.

Le richieste devono essere presentate allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante targa e intestatario del mezzo e la convenzione con la ATS del comprensorio locale.

I medici specialisti e i medici veterinari, nonché gli infermieri e altre figure professionali sanitarie in caso di visite urgenti all'interno delle ZTL possono richiedere l'autorizzazione a sanatoria, inviando comunicazione agli uffici comunali dedicati al rilascio dei permessi, improrogabilmente entro 72 ore dal passaggio, riportante gli estremi e le motivazioni specifiche dell'accesso.

• VEICOLI DIRETTI AGLI ALBERGHI e STRUTTURE RICETTIVE VARIE

I veicoli diretti agli alberghi e alle varie Strutture considerate ricettive ai sensi delle disposizioni vigenti ubicati all'interno della ZTL sono autorizzati a transitare senza rilascio di alcun titolo. Quotidianamente ogni albergo/Struttura Ricettiva ubicato nella ZTL deve trasmettere l'elenco delle targhe dei propri clienti all'Ufficio preposto.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico dei bagagli e comunque non oltre 20 minuti. Detti veicoli durante la sosta devono esporre all'interno, sul cruscotto, un contrassegno personalizzato rilasciato dalle direzioni dei rispettivi alberghi, unitamente all'orario di inizio della sosta. Non sono autorizzabili veicoli di proprietà di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale all'interno del Comune di Vigevano.

Qualora le associazioni degli albergatori si dotino, in forma collettiva, di uno o più veicoli per l'accompagnamento alle strutture dei propri clienti, tali veicoli saranno autorizzati al transito e nella ZTL senza limitazioni di orario.

• DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'auto funebre ed i veicoli di proprietà dell'impresa funebre al seguito dedicati al trasporto dei congiunti del defunto, è concesso il transito e la sosta nella ZTL, previa comunicazione agli uffici comunali dedicati al rilascio dei permessi dell'elenco delle targhe dei veicoli



suddetti. È concesso inoltre all'auto funebre il transito e la sosta nelle AP fino al raggiungimento dell'abitazione del defunto e del sagrato in caso di cerimonia funebre celebrata presso il Duomo.

In occasione di matrimoni in luoghi ubicati nella ZTL e in AP1 è ammesso il transito e la sosta per un massimo di 2 ore di 1 veicolo in ZTL, nelle aree adiacenti al luogo di celebrazione del matrimonio eccetto le AP.

È istituito il divieto di transito agli autobus turistici all'interno della ZTL.

CLIENTI DI FARMACIE NOTTURNE – In caso di accesso alla ZTL per raggiungere una farmacia che effettua il turno di apertura notturna, è necessario segnalare entro 72 ore agli uffici comunali dedicati al rilascio dei permessi, indicando il numero di targa e allegando scansione dello scontrino fiscale.

TRENINO TURISTICO – è concesso, se autorizzato a seguito di concessione/convenzione, il solo transito in AP1 e AP2 ed il transito con sosta nelle zone dedicate (da individuarsi nell'autorizzazione) in ZTL.



Art. 7 COMITATO DI CONTROLLO

1. La Giunta Comunale nomina un organismo di carattere trasversale denominato Comitato di Controllo che formula e trasmette all'Amministrazione eventuali suggerimenti e proposte di modifica al presente regolamento.
2. Il Comitato è composto da:
 - ☐ Dal Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente;
 - ☐ Due Consiglieri Comunali proposti dal Consiglio;
 - ☐ Il Comandante del Corpo di Polizia Locale o un suo delegato;
 - ☐ Il Dirigente del Settore Servizi Tecnici e del Territorio o un suo delegato;
 - ☐ Il Dirigente del Settore Servizi alla Città o un suo delegato;
 - ☐ La funzione di segreteria tecnica è assolta da un dipendente della Struttura Organizzativa della Polizia Locale.
3. Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno.
4. Le sedute del Comitato dedicate all'esame di proposte di modifica al regolamento sono aperte a:
 - ☐ Un rappresentante per ogni Associazione dei residenti formalmente costituita e dotata di statuto associativo.
 - ☐ Un rappresentante del Comitato Intercategoriale di Vigevano.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente del Comitato riferisce alla Giunta Comunale circa l'attività svolta dallo stesso nel corso dell'anno precedente.

Art. 8 USO DEL TITOLO DI TRANSITO E DEL PERMESSO

1. L'utilizzo del Titolo di Transito e/o del Permesso implica l'accettazione di tutte le norme riportate nel presente Regolamento che diverrà applicativo al momento dell'attivazione dei varchi elettronici.
2. Il Titolo e/o il Permesso non costituisce deroga alle disposizioni del Codice della Strada e del regolamento attuativo, alle Ordinanze Sindacali o Dirigenziali disciplinanti la circolazione e la sosta.
3. Il Titolo e/o il Permesso di transito e/o sosta è revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o che questi non corrispondano a verità.
4. In caso di decadenza dei requisiti necessari per il rilascio del Titolo e/o il Permesso, l'Ufficio preposto decreta l'immediata revoca dello stesso.



Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari che regolano la materia relativa al rilascio dei permessi.
2. Tutti i permessi individuali o collettivi o riconducibili ad enti o soggetti diversi, vigenti all'entrata in vigore del presente regolamento, decadono immediatamente.
3. Il presente Regolamento è costituito da n° 9 articoli e dai seguenti allegati:
 - Allegato 1 - tavola di inquadramento aree ZTL e AP
4. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio.
5. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate alla luce delle norme di rango superiore ad applicazione obbligatoria che dovessero sopravvenire alla data di entrata in vigore. In tale evenienza e nelle more del formale adeguamento del Regolamento, si applica la norma di rango superiore.
6. Le modifiche al presente regolamento, ad eccezione degli articoli 1, 2, 5, 5.1 e 7, potranno essere assunte dalla Giunta Comunale sentito il parere del Comitato di Controllo.